



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ARCHIMEDE-LA FATA"

Scuola dell'infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado ad Indirizzo Musicale

Viale della Regione, 32 – 90047 Partinico – PA - Tel. 0918901303- Fax 0916467838

mail: paic8aw00b@istruzione.it – pec: paic8aw00b@pec.istruzione.it – Cod. min. PAIC8AW00B – C.F. 80028840827

Circolare n. 12

Partinico, 10/09/2024

**AI PERSONALE DOCENTE
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA**

AL SITO WEB DELLA SCUOLA

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado - Derghe al limite massimo ore di assenza e giustificazione delle assenze.

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 6 settembre 2024 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2024-2025.

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA	27 ore	891	669	222
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	990	743	248

Nella scuola secondaria di primo grado ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del D.lgs. n.59/2004 e successive modificazioni.

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado è di complessive 990 ore, quindi il numero massimo delle ore di assenza consentite ammonta a 247,5 arrotondato a 248 (circa 40 giorni).

Secondo la normativa vigente il collegio può stabilire delle deroghe che di seguito si illustrano:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- Terapie e cure programmate
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni
- rientro nel paese d'origine per motivi legali e/ofamiliari (documentati)
- Gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata la dirigenza.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione del rendimento.

Il collegio dei Docenti, riunitosi in data 06.09.2024, ha stabilito una deroga Pari al 10% per le motivazioni suddette.

Per quanto concerne **la scuola primaria**, l'art. 3 del Dlgs 62/2017 stabilisce che:

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Si fissa un numero massimo di 50 giorni di assenza, limite da valutare qualora le assenze pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo i miei cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariarosa Tarantino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993